



**CEPRA**

centro protezione ambientale s.r.l.

# CLP in breve

(Classification, labelling and  
packaging)

# Regolamento CLP



CEPRA  
centro protezione ambientale s.r.l.

REACH360  
www.reach360.it  
ANALYSIS  
CONSISTED  
SOLUTIONS

**Regolamento europeo 1272/2008** entrato in vigore il 20 Gennaio 2009. Si applica in tutti i paesi della CE

Riguarda la **classificazione, etichettatura e imballaggio** delle sostanze e delle miscele

**Obiettivo**

**ONE SUBSTANCE**

**ONE GLOBAL CLASSIFICATION**



*nasce con lo scopo di favorire il commercio mondiale di sostanze e miscele pericolose e di tutelare la salute umana e l'ambiente, **armonizzando i criteri per la classificazione** delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'**etichettatura** e all'**imballaggio** di queste*

Si basa sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite  
(**GHS – globally harmonized system** - dell'ONU)



# Il Regolamento CLP

- ✓ Il Regolamento CLP abroga le Direttive 67/548/CE e 1999/45/CE in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose.
- ✓ Il CLP è rivolto a chiunque all'interno della filiera **produca, immetta sul mercato, acquisti, utilizzi una sostanza o una miscela pericolosa e riguarda le nuove regole di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele chimiche.**



# Il Regolamento CLP

Le modifiche sono sostanziali per quel che riguarda i **criteri** di classificazione, i **simboli** di pericolo, **le frasi** di rischio e i **consigli** di prudenza.

I nuovi criteri di classificazione del CLP sono, in taluni casi, maggiormente restrittivi; pertanto è necessario **verificare la classificazione delle sostanze e delle miscele** prodotte o importate.

È necessario un **aggiornamento delle SDS e delle etichette** in base ai nuovi simboli di pericolo e ai nuovi criteri di etichettatura.

Il Regolamento CLP determinerà delle **ripercussioni** in altre normative ed attività quali, ad esempio, **la Direttiva Seveso, il Testo Unico Sicurezza, la gestione dei rifiuti pericolosi, etc.**



# Campo d'applicazione



CEPRA  
centro protezione ambientale s.r.l.

REACH360  
www.reach360.it  
ANALYSIS  
CONSULTING  
SOLUTIONS

Il regolamento CLP riguarda i **pericoli delle sostanze e delle miscele chimiche** (preparati) e **il modo di fornire informazioni in proposito**.

Oggetto del CLP sono quindi **tutte le sostanze chimiche e le miscele**, compresi i biocidi e gli antiparassitari.

Sono invece esclusi:

i prodotti che ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), gli intermedi non isolati, le sostanze per R&S non immesse sul mercato ed i rifiuti;  
non si applica al trasporto per il quale resta in vigore la normativa vigente.

**L'applicazione dei nuovi criteri è obbligatoria dal 1 Dicembre 2010 per le sostanze mentre lo sarà dal 1 Giugno 2015 per le miscele**



# Le principali sanzioni: classificazione



CEPRA  
centro protezione ambientale s.r.l.

REACH360  
www.reach360.it  
ANALYSIS  
CONSULTING  
SOLUTIONS

Art. D.lgs n.  
186



Riferimento  
CLP



3.1	<b>Classificazione</b> senza applicare il titolo II del CLP	Fabbricante, importatore, DU	Art. 4 paragrafo 1	15.000 – 90.000
3.2	Non classificazione sostanze non immesse sul mercato ma soggette a notifica o registrazione secondo REACH	Fabbricante, produttore articoli, importatore, DU	Art. 4 paragrafo 2	15.000 – 90.000
3.3	Mancata applicazione <b>classificazione armonizzata</b> quando prevista (titolo V)	Fabbricante, importatore, DU	Art. 4 paragrafo 3	15.000 – 90.000
3.7	<b>Omissione</b> di sostanze/impurezze/additivi che influiscono sulla classificazione	Chiunque	Art. 11 paragrafo 1 e 2	15.000 – 90.000
3.8	Mancato rispetto delle disposizioni transitorie di <b>“doppia classificazione”</b> delle sostanze	Fornitore	Art. 61 paragrafo 3	10.000 – 60.000

# Le principali sanzioni: classificazione



CEPRA  
centro protezione ambientale s.r.l.

REACH360  
www.reach360.it  
ANALYSIS  
CONSULTING  
SOLUTIONS

Art. D.lgs n.  
186



Riferimento  
CLP



4.1	Non identificazione, esame e valutazione di <b>tutte le informazioni</b> disponibili su sostanza/miscela	Fabbricante, importatore, DU	Art. 5 e 6	10.000 – 60.000
6.1 6.2	Non stabilisce <b>limiti di concentrazione specifici, generici o i fattori M</b>	Fabbricante, importatore, DU	Art. 10 paragrafo 1 e 2	10.000 – 90.000
6.3	Non si stabiliscono i <b>fattori M</b> basandosi sui dati disponibili per le sostanze in allegato VI per cui non è indicato	Chiunque	Art. 10 paragrafo 4 secondo periodo	15.000 – 90.000
6.5	Mancata <b>revisione</b> della classificazione in caso di nuove informazioni disponibili	Fabbricante, importatore, DU	Art. 15 paragrafo 1 e 2	15.000 – 90.000

# Le principali sanzioni: etichettatura e imballaggio



CEPRA  
centro protezione ambientale s.r.l.

REACH360  
www.reach360.it  
ANALYSIS  
CONSULTING  
SOLUTIONS

Art. D.lgs n.  
186



Riferimento  
CLP



3.4	<b>Etichettatura o imballaggio</b> senza applicare i titolo III e IV del CLP	Fabbricante, importatore, fornitore	Art. 4 paragrafo 4	15.000 – 90.000
3.3	Mancata applicazione <b>etichettatura armonizzata</b> quando prevista (titolo V)	Fabbricante, importatore, DU	Art. 4 paragrafo 3	15.000 – 90.000
7.1	<b>Mancata o errata</b> etichettatura sostanza/miscela pericolosa	Fornitore	Art. 17 paragrafo 1	5.000 – 30.000
7.2	Etichetta <b>non nella lingua ufficiale</b> dello Stato Membro in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato	Fornitore	Art. 17 paragrafo 2	3.000 – 18.000
7.3	<b>Denominazione alternativa</b> non autorizzata in etichetta o in SDS	Fabbricante, importatore, DU	Art. 24	5.000 – 30.000
7.8	Mancato <b>aggiornamento</b> etichetta in caso di nuove informazioni	Fornitore	Art. 30 paragrafo 1 primo periodo e 2	5.000 – 30.000



# Le principali sanzioni: altre



CEPRA  
centro protezione ambientale s.r.l.

REACH360  
www.reach360.it  
ANALYSIS  
CONSULTING  
SOLUTIONS

Art. D.lgs n.  
186



Riferimento  
CLP



9.2	Non ottempera obbligo di <b>notifica</b> / aggiornamento notifica	Fabbricante, importatore	Art. 40 paragrafo 3 / 2	5.000 – 30.000
10.1	Mancata <b>notifica archivio preparati</b> pericolosi (art. 15 e allegato XI d.lgs 14 marzo 2003, n°65)	Importatore, DU, resp. commercializzazione e mercato nazionale	Art. 45 paragrafo 3	3.000 – 18.000
9.1	Mancata <b>comunicazione ECHA</b> se si classifica in maniera diversa rispetto all'inventario classificazioni armonizzate	Fabbricante, importatore	Art. 16 paragrafo 1	5.000 – 30.000
4.4	Mancata <b>conservazione informazioni</b> per 10 anni	Fornitore, soggetto resp liquidazione dell'impresa del fornitore resp. Immissione sul mercato	Art. 49 paragrafo 1	5.000 – 30.000